



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 5/5/2016

**Credito di Imposta per ricerca e
sviluppo**

***Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Genova***

Dott. Luca Giacometti

Credito di Imposta R&S: Normativa di riferimento

- DL 145/2013 Norma istitutiva è l'ART 3 DEL D.L. 23 dicembre 2013, n.145 "Destinazione Italia"- (GU n.300 del 23-12-2013) successivamente convertito nella LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/02/2014, n.43)
- L 190/2014
- DM 27/05/2015
- Risoluzione n. 97/E del 25/11/2015
- CM 5/E del 16/3/2016

Credito di Imposta R&S: Soggetti beneficiari

Art. 3 DM 27/5/2015

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Credito di Imposta R&S: soggetti esclusi

- persone fisiche/società semplici con attività agricola (art. 32
- soggetti con redditi di lavoro autonomo
- Imprese che fanno ricerca conto terzi (relaz. Illustr. D.M. 27.5.2015)
- enti non commerciali (per attività istituzionale)

Credito di Imposta R&S: investimenti agevolabili

Art. 2 DM 27/5/2015

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti → ricerca di base

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) → ricerca applicata

Credito di Imposta R&S: investimenti agevolabili

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilita', purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

Credito di Imposta R&S: investimenti agevolabili

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.

NON SI CONSIDERANO ATTIVITÀ DI R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Credito di Imposta R&S: costi agevolabili

Art. 4 DM 27/5/2015

- a) i costi relativi al personale altamente qualificato
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (costo unitario del bene ammortizzabile non inferiore a 2.000 Euro)
- c) spese relative a contratti di ricerca
- d) competenze tecniche e private industriali
- e) le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile entro il limite massimo di euro 5.000

Credito di Imposta R&S: i costi relativi al personale altamente qualificato

Nozione di “altamente qualificato”:

- in possesso di unitolo di dottore di ricerca;
- iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera;
- in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo classificazione UNESCO Isced o allegato 1 al D.l. n.145/2013

Rapporto con l'impresa beneficiaria:

- dipendente dell'impresa (effettivamente impiegato in attività R&S – no mansioni amministrative, contabili, commerciali);
- collaborazione con l'impresa (anche lavoro autonomo) impiegato in attività R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario.

Misura del costo agevolabile:

Retribuzione lorda prima delle imposte + contributi obbligatori in rapporto all'effettivo impiego nelle attività di R&S

Credito di Imposta R&S: quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio - c. 1 lett. b)

In caso di acquisto, quote di ammortamento per spese di acquisizione:

- coefficienti ammortamenti “fiscali” (D.M. 31.12.1988);
- per effettivo impiego in attività R&S ;
- Costo unitario del bene: minimo euro 2.000

In caso di acquisizione mediante locazione:

- Finanziaria – quote capitali dei canoni deducibili (art. 102. co. 7 T.U.I.R.) per effettivo impiego in attività R&S;
- Non finanziaria – costo storico del bene (da documentazione apposita) cui applicare i coefficienti “fiscali” per effettivo impiego in attività R&S;

Credito di Imposta R&S: spese relative a contratti con Università, enti di ricerca e sim., con altre imprese - c. 1 lett. C)

Soggetti:

- Università;
- Enti di ricerca e organismi equiparati;
- Altre imprese (comprese start-up innovative) diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società che controlla l'impresa (no gruppo);

In caso di contratti di ricerca con "imprese" queste devono essere localizzate:

- In Stati UE;
- In Stati aderenti SEE; - In Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni

Credito di Imposta R&S: Competenze tecniche e privative industriali

Privative

- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Altri costi:

- Spese per certificazione contabile, fino ad un limite di 5.000 Euro (per soggetti senza “controllo contabile”).

Credito di Imposta R&S: Misura del credito di Imposta

Criterio della “spesa incrementale complessiva” (art. 5 co. 2 D.M. 27/5/2015):



“differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo [...] sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti [...]”

Periodo di osservazione fisso per calcolo media: 2012-2013-2014

Credito di Imposta R&S: misura del credito di imposta

- Spese incrementalmente costi per strumenti, attrezzature laboratorio e private → 25%
- Spese incrementalmente costi per personale, contratti università ed enti (anche imprese) → 50%

Nota bene

- Media da calcolare separatamente per differenti categorie agevolabili (25% e 50%)
- criterio di omogeneità nel confronto per stabilire incremento
- Per imprese di nuova costituzione: media dalla data di costituzione se inferiore a 3 periodi imposta
- Media triennale da calcolare anche per ogni tipologia di costi (necessità di ricostruzione retroattiva)

Credito di Imposta R&S: esempio

Spese ammissibili

	2.015	% agevol	2.014	2.013	2.012	Media	Spesa incred	Credito imp.
a) Costi personale qualificato	100.000	50%	80.000	64.000	51.200	65.067	34.933	17.467
b) Quote amm.to acquisto beni (min. 2000)	15.000	25%	12.000	9.600	7.680	9.760	5.240	1.310
c) Spesa ricerca extra muros; contratti	80.000	50%	64.000	51.200	40.960	52.053	27.947	13.973
d) Competenze tecniche	50.000	25%	40.000	32.000	25.600	32.533	17.467	4.367
			-	-	-			
	245.000		196.000	156.800	125.440		85.587	37.117

Limite max credito di imposta
spesa minima

5.000.000

30.000

Credito di Imposta R&S: utilizzo e maturazione del credito

- compensabile in F24
- no limite di 250.000
- no limite annuale di 700.000
- no divieto per debiti erariali iscritti a ruolo > 1.500 euro
- deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO
- decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi
- Il credito **NON** concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/ IRES/IRAP)

Credito di Imposta R&S: documentazione e certificazione

Documentazione certificata dal soggetto incaricato di revisione legale (collegio sindacale o revisore unico)

Personale altamente qualificato → Fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in R&S e debitamente firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (o responsabile ricerca)

Strumenti e attrezzature di laboratorio → Dichiarazione del legale rappresentante (o responsabile ricerca) indicanti in misura e periodo di impiego per attività di R&S

Contratti di ricerca → I contratti ed una relazione (debitamente firmata) con indicazione delle attività svolte per R&S nel periodo di imposta